

**Repubblica Italiana**  
**In nome del Popolo Italiano**

Il Tribunale di Napoli, II Sezione Civile, nella persona del giudice unico Ettore Pastore Alinante,  
ha deliberato la seguente

**SENTENZA**

nella causa iscritta al n. 4569/2015 RGAC e vertente

**TRA**

Battistelli Luigi, elettivamente domiciliato in Napoli alla Via Carlo Poerio 53 presso l'avv. Gaetano Coduti, dal quale è rappresentato e difeso come da procura in calce all'atto di citazione

**ATTORE**

**E**

Passaro Giovanni, elettivamente domiciliato in Napoli al Centro Direzionale Isola E/4 presso gli avv.ti Attilio Davide e Massimiliano Lubelli, dai quali è rappresentato e difeso come da procura in calce alla copia notificata dell'atto di citazione

**CONVENUTO**

**Oggetto:** Risarcimento danni da inadempimento di contratto di mandato

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

La domanda è improponibile.

Con lettera del 16/5/1996 spa SEPSA incarica l'ing. Luigi Battistelli di redigere il progetto esecutivo del collegamento ferroviario fra la stazione di Mostra della Ferrovia Cumana e la stazione di Soccavo della Ferrovia Circumflegrea a servizio dell'Università di Monte Sant'Angelo; l'incarico dovrà essere espletato "in gruppo" con gli ingg. Giovanni Passaro, Fortunato Zagaria ed Enrico Casola (ciascuno dei quali viene ugualmente incaricato con atto separato, il convenuto Passaro ha prodotto il suo incarico, con vincolo di agire in gruppo con gli altri), ed il gruppo sarà coordinato dall'ing. Passaro, il quale sarà "l'unico titolato ad intrattenere rapporti con la committente"; ogni pagamento da parte della committente "verrà effettuato a favore del citato rappresentante, il quale sarà facultato ad incassare e validamente quietanzare in nome e per conto del raggruppamento, e che quindi, a tal fine dovrà



presentare valida documentazione di delega”. Con scrittura privata stipulata in data 1/10/1996 in Napoli, gli ingegneri Luigi Battistelli, Enrico Casola, Giovanni Passaro e Fortunato Zagaria regolano il “rapporto di mandato e ... quello interno dei partecipanti alla progettazione”, ossia disciplinano i rapporti interni al gruppo di professionisti da loro costituito per redigere il progetto esecutivo richiesto dalla Sepsa. Successivamente, l’ing. Casola muore, e con scrittura privata del 3/7/2000 gli ingg. Battistelli, Passaro e Zagaria regolano il “rapporto di mandato e ... quello interno dei partecipanti alla direzione lavori”, avendo la Sepsa esteso l’incarico appunto anche a dirigere i lavori progettati dal gruppo di professionisti. In entrambe le scritture private di regolamentazione del mandato l’ing. Passaro viene indicato come “partecipante mandatario” con l’obbligo (esplicitato all’art. 8) di: “1) informare in tempo utile gli altri associati di tutte le questioni, trasmettendo tempestivamente a ciascuno le copie degli ordini di servizio e della corrispondenza; 2) produrre e consegnare in tempo utile tutti gli atti, i documenti, ecc. al Committente; 3) tenere informati i contraenti, facilitarli e, ove necessario, assisterli nell’esecuzione delle loro obbligazioni; 4) assicurare la immediata distribuzione dei pagamenti, in conformità alla ripartizione dei lavori di cui all’art. 10; 5) rispettare i limiti fissati nel mandato ed attenersi alle decisioni assunte ai termini dell’art. 3” ( l’art. 10 disciplina la ripartizione dei lavori tra i contraenti, mentre l’art. 3 prevede un comitato esecutivo composto da tutti i professionisti e presieduto dall’ing. Passaro, che gestirà l’incarico). L’art. 17 di ciascuna delle due scritture private, rubricato “controversie arbitrato”, stabilisce: “Qualora sorgesse una divergenza qualsiasi circa la interpretazione o l’applicazione del presente contratto o comunque una controversia in conseguenza diretta o indiretta del presente atto o in generale in dipendenza dell’attività e delle operazioni che formano oggetto dello stesso, il Comitato Esecutivo agirà da primo conciliatore per risolverla in via amichevole. Ove la conciliazione non riesca, la controversia sarà demandata in prima istanza ad un collegio di legali rappresentanti dei costituenti il gruppo di progettazione ed in seconda istanza, mancando l’accordo anche fra questi, ad un collegio arbitrale ... il Collegio giudicherà in via irrituale ...”. Nel febbraio 2007 l’ing. Passaro invia a spa Sepsa, a nome suo e degli ingg. Battistelli e Zagaria, la richiesta del pagamento del saldo per la redazione del progetto definitivo approvato, pari ad euro 562.341,95, facendo presente che risulterebbe maturata anche l’ulteriore cifra di euro 249.539,38 per la progettazione esecutiva; secondo uno schema redatto dal Passaro, dei complessivi euro 814.881,33, ne spetterebbero 280.460 al Passaro stesso, 263.460 allo Zagaria e 250.961,35 al Battistelli. In data 22/1/2008 ciascuno dei tre professionisti emette nei confronti di spa Sepsa fatture per le somme sopra indicate, e poi con atto notificato a Sepsa in data 25/1/2008 ciascuno cede il proprio credito a spa Italease Factorit; con atto del 14/2/2008 spa Sepsa conferma a spa Italease Factorit di accettare le cessioni di credito. Poi però succede che, nella tarda primavera 2008, spa Sepsa liquida i corrispettivi all’ing. Passaro ed all’ing. Zagaria, ma non all’ing. Battistelli; Passaro non informa Battistelli, il quale viene a saperlo solo casualmente dopo circa un anno. Battistelli Luigi conviene nel presente giudizio Passaro Giovanni, chiedendo di dichiararlo responsabile per avere violato



l'art. 8 della scrittura privata del 1°/10/1996, nonché gli obblighi di diligenza, buona fede e correttezza nello svolgimento dell'incarico di mandatario, in quanto il Passaro avrebbe dovuto informarlo del pagamento da parte di Sepsa, ed avrebbe dovuto fargli pervenire la quota a lui spettante della somma pagata dalla committente; l'attore chiede quindi di condannare il convenuto a risarcire i danni a lui causati con tale condotta, derivanti a) dalla indebita appropriazione da parte del convenuto della somma spettante all'attore; b) dalla spesa sostenuta dall'attore per convenire in separato giudizio spa Sepsa allo scopo di ottenere il pagamento delle fatture da lui emesse nei confronti della committente; c) dalle spese subite per aver dovuto restituire a spa Factorit (già spa Italease Fatorit) il prezzo del credito ad essa ceduto, e poi dalla stessa non incassato presso spa Sepsa; d) dalle somme pagate a spa Banca della Campania per tenere aperto il conto corrente utilizzato per l'operazione di factoring; e) dalla lesione della propria immagine professionale; f) dalla somma spesa dall'attore per essere "stato costretto a tenere mobilitata la struttura di riferimento per la progettazione, che ha prestato i necessari servizi di ingegneria. Si è costituito il convenuto Passaro Giovanni, chiedendo di dichiarare la domanda improponibile e/o improcedibile, subordinatamente dichiarare nullo l'atto di citazione, ancor più subordinatamente sospendere il giudizio in attesa che venga definito quello tra Battistelli e spa Sepsa, ed in estremo subordine rigettare la domanda nel merito. Non è stata svolta attività istruttoria, ed ora la causa va decisa.

Il convenuto ha eccepito che la domanda sia improcedibile ai sensi dell'art. 3 DL 132/2014 convertito in L. 162/2014, perché l'attore non ha esperito il procedimento di negoziazione assistita; la norma, però, stabilisce che la negoziazione assistita debba essere esperita da "chi intende proporre in giudizio una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila euro."; la presente causa è invece di valore indeterminato, quindi non può dirsi che il valore effettivo non ecceda i 50.000 euro; l'eccezione pertanto è infondata.

Inoltre, secondo il convenuto il presente giudizio andrebbe sospeso in attesa che venga definito quello pendente dinanzi a questo Tribunale, nel quale ha convenuto Sepsa, chiedendo di condannarla a pagare la somma a lui dovuta per avere eseguito l'incarico conferitogli con la lettera del 16/5/1996 e successive estensioni; diversamente, secondo il convenuto il Battistelli potrebbe ottenere il pagamento per due volte della stessa somma, a diversi titoli; tale eccezione è infondata, perché la decisione sulla domanda proposta da Battistelli nei confronti di Sepsa non deve necessariamente precedere la decisione sulla domanda di Battistelli nei confronti di Passaro; il pericolo di locupletazione dell'attore avrebbe potuto essere ovviato riunendo le due cause, connesse, ex art. 274 cpc, e comunque non è motivo di sospensione necessaria ex art. 295 cpc.

Contrariamente a quanto ritiene parte convenuta, la citazione non è nulla: si comprendono sia il petitum, ossia il risarcimento dei danni sopra elencati, sia la causa petendi, ossia come si è visto il non avere il Passaro "provveduto ad assicurare la immediata e corretta distribuzione dei pagamenti a tutti i membri dell'ATI".

Il convenuto ha poi eccepito che la domanda sia improponibile, per non avere l'attore esperito le procedure conciliative concordate contrattualmente. E tale eccezione è



fondata: come si è visto, la scrittura privata del 1°/10/1996 prevedeva all'art. 17 una procedura conciliativa per il caso qualsiasi controversia circa l'interpretazione e l'applicazione della scrittura stessa, o comunque conseguente a quell'atto o ad attività o operazioni oggetto dell'atto – una procedura conciliativa affidata al Comitato Esecutivo (formato dagli stessi professionisti), o ad un collegio di loro legali rappresentanti; fallita la procedura conciliativa, si sarebbe dovuto esperire un arbitrato irrituale.

Nella prima memoria ex art. 183 co. 6 cpc, parte attrice ha sostenuto che essendo morto l'ing. Casola, la procedura arbitrale non sarebbe più esperibile “alle condizioni e secondo le modalità fissate nella clausola compromissoria”. Non è però chiaro perché dovrebbe essere così: la morte dell'ing. Casola non ha fatto venir meno il vincolo di gruppo tra gli altri tre professionisti, gli ingegneri Battistelli, Passaro e Zagaria, come del resto è pacifico tra le parti, visto che l'attore invoca l'inadempimento da parte del convenuto di obbligazioni derivanti dalla scrittura del 1°/10/1996, inadempimento che si sarebbe verificato molto dopo la morte dell'ing. Casola. Il comitato esecutivo è continuato a sussistere, tra i tre partecipanti al gruppo rimasti, i quali hanno continuato a poter nominare propri legali rappresentanti, ed a poter nominare un collegio arbitrale.

Nella stessa memoria, parte attrice ha pure sostenuto che “la presente azione non origina dal rapporto contrattuale regolato dalle richiamate scritture” (tra cui quella del 1°/10/1996), essendosi il rapporto professionale tra l'ATI (il gruppo di professionisti) e la committente (Sepsa) concluso nel 2006, su espressa revoca di Sepsa. Anche questa osservazione di parte attrice appare infondata: se anche nel 2006 Sepsa revocò l'incarico ai professionisti, è la stessa parte attrice a sostenere che non si fossero però esauriti i rapporti tra il gruppo di professionisti e Sepsa, e le obbligazioni interne tra i tre ingegneri derivanti dalla costituzione del gruppo professionale; l'attore deduce proprio l'inadempimento da parte del Passaro alle obbligazioni gravanti su di lui in base all'art. 8 della scrittura del 1°/10/1996, nonché di avere eseguito il mandato derivante da tale scrittura violando le regole di correttezza e buona fede. Se invoca la scrittura del 1°/10/1996, l'attore non può sottrarsi alla procedura conciliativa in essa prevista. Oltretutto, la clausola arbitrale contenuta nella scrittura del 1°/10/1996 era formulata in modo omnicomprensivo, e comunque non si vede come possa negarsi che la domanda del Battistelli in questo giudizio abbia ad oggetto una divergenza circa l'applicazione della suddetta scrittura privata: una divergenza circa l'obbligo che secondo l'attore il Passaro aveva di ripartire la somma ricevuta da Sepsa nella primavera 2008, in base all'art. 8 della scrittura del 1°/10/1996, obbligo che invece il convenuto ritiene che non avesse.

Per quanto detto, la domanda proposta dal Battistelli è improponibile.

Bisogna comunque aggiungere che, nel merito, la domanda non appare fondata. Emerge dalla documentazione in atti, come sopra riportata, che nel gennaio 2008 i tre professionisti si accordarono con la committente per emettere fatture distinte ciascuno di loro, e ciascuno di loro cedette il credito ad una società di factoring. Questo accordo superava quanto stabilito nelle lettere d'incarico del 16/5/1996: non era più previsto che Sepsa pagasse al Passaro e che costui quietanzasse a nome



dell'intero raggruppamento, sulla base di specifica delega. Addirittura, i crediti erano stati ceduti da ciascun professionista ad una società di factoring, per cui è evidente che il Passaro non era più incaricato di riscuotere per l'intero raggruppamento. Conseguentemente, non si può imputare al Passaro se la società di factoring incassò solo le quote spettanti a Passaro e Zagaria: ciò attiene alla condotta della società di factoring, e della committente. Il Passaro ha incassato tramite la società di factoring, quanto era stato autorizzato a fatturare personalmente alla committente; non era tenuto a ripartire con il Battistelli quanto a lui spettante personalmente, e non era più tenuto ad informare il Battistelli, perché a quel punto non agiva più quale mandatario del gruppo. Per cui, nel merito la domanda andrebbe comunque rigettata. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

### PQM

Il Tribunale di Napoli, II sezione civile, nella persona del giudice unico Ettore Pastore Alinante, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 4569/2015 RGAC tra: Battistelli Luigi, attore; Passaro Giovanni, convenuto; così provvede:

- 1) Dichiaro improponibile la domanda, dovendo applicarsi il compromesso per arbitrato irrituale stipulato tra le parti;
- 2) Condanna l'attore a rimborsare al convenuto le spese del presente giudizio, che liquida in euro 20 per esborsi ed euro 6.000 per compenso, oltre spese generali, Iva e Cpa; con distrazione in favore degli avv.ti Attilio Davide e Massimiliano Lubelli.

Così deciso in Napoli in data 21/7/2016      Il giudice unico

